



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 1458 / 19  
R.G. 15178 / 17  
CRO. 4680  
REP. ....

Il Giudice onorario di Pace di Barra avv. .... ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

provvisoriamente esecutiva ex lege nella causa iscritta al n. 15178/2017 RG. avente ad oggetto: rimborso aumento premio assicurativo.

**TRA**

....., nato a Napoli il 22..... (c.f.....), ed elettivamente domiciliato in Napoli al via Cupa San Pietro n. 73 presso lo studio dell'avv. Alessandro D'Agostino (c.f.DGSLSN81R31D150X-Pec:alessandrodagostino@pec.giuffrè.it), giusta procura in calce all'atto di citazione

Attore

**E**

**HDI Assicurazioni S.p.A.**, in persona del legale rapp.te.p.t., con sede in Roma alla via Abruzzi n. 10, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G.B. Ruoppolo n. 105 presso lo studio dell'avv. .... (.....) dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuta

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbali di udienza e scritti difensivi

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att., come modificati dalla L. 689/09 e, pertanto, è omesso lo svolgimento del processo e la motivazione viene espressa in modo conciso.

..... ha convenuto in giudizio la HDI Ass.ni lamentando in esito al sinistro stradale verificatosi il 30-06-2015, l'ingiustificato passaggio dalla classe di merito IG-1 alla classe 1F-3, disposto dalla convenuta società assicuratrice che copriva per la RCA i rischi sul veicolo Fiat Punto EW 447 DN, di sua proprietà . Tanto premesso, chiedeva la condanna della HDI al ripristino della classe di merito e alla ripetizione della somma ingiustificatamente versata di 100,00 euro. La convenuta società assicuratrice ha impugnato la domanda chiedendone il rigetto preliminarmente eccependo l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento della mediazione e sostenendo che fosse stato l'attore a non aver fornito alla società assicuratrice tutte le informazioni utili a poter contrastare l'avverso assunto . Nel merito sosteneva comunque che malgrado la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Barra n. 3118/2016, nel contenzioso dell'attore avviato verso la società assicurativa avversa, a lei non opponibile, la responsabilità del sinistro del quale si discuteva era in realtà da ritenersi a carico dell'attore, anche solo in via concorsuale.

La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione .

Sono da ritenere sussistenti le rispettive legittimatio ad causam delle parti ( condizione dell'azione) , nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio.

L'art.5 comma 2 del c.d. decreto Bersani aggiungendo all'art.134 i commi 3 e 4 ter e quater ha espressamente precisato al comma 4 ter “ *conseguentemente al verificarsi del sinistro le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione della classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale....e' fatto comunque obbligo alle imprese di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.*”

Nel caso di specie l'attore ha documentato il declassamento versando in atti l'attestato di rischio ed anche di aver tempestivamente fornito alla società assicurativa, con la quale era garantito per la RCA, elementi utili per contestare la responsabilità dell'accaduto (vedi lettera cautelativa del 23-07-2015, diffida al



pagamento ect ). Di contro l'assicuratore, pur essendo emerso che avesse interpellato il 28-05-2015 l'attore per richiedere informazioni utili, ovvero testi, non ha poi preso in considerazione la comunicazione via fax dell'attore del 04-09-2015 con la quale rispondeva alla richiesta e ribadiva la propria versione dell'accaduto richiamando la dichiarazione del teste a proprio favore , di cui allegava copia del relativo documento ed apposita dichiarazione. Senza compiere poi evidentemente i necessari accertamenti anche relativamente allo stato dei luoghi, non ha documentato di avergli comunicato la volontà di pagare il proprietario del veicolo Passat, né infine, in violazione dei dettami innanzi indicati, di aver tempestivamente avvisato l'assicurato della variazione della classe di merito.

Orbene- come già detto- secondo la disciplina vigente, i contratti di assicurazione per la RCA debbono essere stipulati a condizioni di polizza che prevedano la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato al momento della stipula ( cd. tariffa bonus – malus); l'oscillazione del premio è condizionata dal verificarsi o meno di sinistri stradali in un determinato periodo.

Per costante e maggioritario orientamento giurisprudenziale, la variazione “in malus” non opera automaticamente al solo verificarsi del sinistro, ma occorre la responsabilità pur anche concorsuale dell'assicurato nella causazione dell'evento dannoso.

La richiamata sentenza resa dal Giudice di Pace di Barra, prodotta in atti e passata in giudicato, dichiara la esclusiva responsabilità di Lease Plan Italia S.p.A. nella produzione del sinistro nel quale è stata coinvolta l'auto di proprietà dell'odierno attore.

La società assicuratrice pur avendo il potere di assumere, per effetto delle norme contrattuali, la gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri nei quali è coinvolto il proprio assicurato ( nei cui confronti si pone come mandatario in rem propriam), deve pur sempre esercitare tale potere non solo nel proprio interesse ma anche nell'interesse dell'assicurato, a mente dell'art. 1710 c.c. che richiede al mandatario la “ diligenza del buon padre di famiglia”. E' indubbio quindi che va senz'altro riconosciuto alla compagnia di assicurazioni di transigere le controversie tenendo conto del proprio interesse – quale quello di evitare la lite ( legittimo interesse



tutelato dall'art. 1965 c.c.)- ma solo in quanto gli svantaggi conseguenti, come gli eventuali vantaggi, ricadano sulla stessa compagnia e non anche sul terzo assicurato, di cui comunque ( lo si ribadisce) la compagnia è mandataria.

Nel caso di specie sussiste la responsabilità dell'assicuratore per mala gestio nei confronti dell'assicurato che- in virtù di quanto statuito dalla Suprema Corte - è configurabile ogni volta in cui la compagnia si rende inadempiente, nel gestire la vertenza senza usare l'ordinaria diligenza ed osservare gli obblighi di correttezza e buona fede nel perseguimento dei comuni interessi.

Deriva da quanto precede che il risarcimento del danno corrisposto dalla società assicuratrice direttamente al -presunto- danneggiato, sul presupposto meramente assiomatico della principale responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, omettendo di svolgere qualsiasi valutazione prognostica della fondatezza e serietà degli elementi circostanziali forniti in contrario dall'assicurato, gravandolo automaticamente dell'aumento del premio conseguente alla attestazione della "*classe di rischio*" superiore, integra palese e grave violazione degli obblighi contrattuali in quanto il pagamento effettuato dall'assicuratore al terzo produce effetti giuridici pregiudizievoli sul patrimonio di quest'ultimo, esponendolo ad una maggiorazione del premio altrimenti non dovuta ( cfr. Cass.civ., sez.III sentenza 22.09.2016.n. 18603).

Atteso che la società assicuratrice ha provveduto illegittimamente a variare la classe di merito dalla 1G-1 a 1F-3 con conseguente aumento del premio, va riattribuita all'attore la classe di merito di provenienza ( 1G-1) con condanna di essa convenuta alla restituzione della maggiorazione dei premi percepiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al soddisfo e quantificati da parte attrice in €. 100,00.

Per completezza, devesi altresì osservare poi che sebbene la sentenza del Giudice di Pace di Barra dott.ssa Santaniello non facesse stato anche nei confronti della convenuta HDI Ass.ni, emerge chiaramente che l'attore nel sinistro de quo avesse sostanzialmente piena ragione. Questo Giudicante analizzando gli atti di causa conviene con la parte attrice che effettivamente la responsabilità dell'evento dannoso fosse imputabile al veicolo Passat di controparte, così come non può non osservare che dal corredo fotografico in atti emergesse la circostanza che fosse

presente sul tratto di strada donde si immetteva in rotatoria il veicolo Passat, il segnale di dare precedenza. Contrariamente allora alla valutazione della difesa della HDI, si ritiene che era il veicolo Passat a dover concedere la precedenza ai veicoli già circolanti nella rotatoria come quello dell'attore.

D'altronde, in presenza del segnale di dare precedenza all'ingresso della rotatoria, si impone per chi si immette in essa, anche se proviene dalla destra, di concedere la precedenza ai veicoli che nella stessa marciano. E' pur vero che il danno allocato al veicolo Passat è sulla parte posteriore sinistra ed evidenzerebbe la circostanza che quest'ultimo fosse giunto in anticipo all'intersezione con il veicolo attoreo, tuttavia, in presenza del richiamato segnale di dare precedenza, anche a tener conto di una precedenza di fatto del veicolo Passat, la Giurisprudenza maggioritaria prevede che per poter andare esente da ogni responsabilità, l'anticipo deve essere tale da consentire al veicolo di superare l'intersezione senza entrare in collisione con i veicoli favoriti. In caso contrario la sua responsabilità resta intatta.

Secondo la Cassazione infatti il conducente che impegna un incrocio ( fattispecie applicabile anche nella rotatoria) senza diritto di precedenza può invocare, come esimente di responsabilità per il sinistro causato, la precedenza cronologica, cosiddetta "di fatto" a condizione che sussistano tutte le altre condizioni per effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione .(Cassazione Penale n°48294 del 19-10-2017). L'ipotesi della c.d. precedenza di fatto ha carattere assolutamente eccezionale e sussiste solo in casi in cui l'attraversamento possa essere operato in condizioni di assoluta sicurezza.

Si ritiene e ribadisce ulteriormente che i motivi per contrastare l'assunto del veicolo antagonista dell'attore erano pienamente sussistenti, e non ha fatto buon uso la società assicuratrice degli elementi di difesa a propria disposizione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto anche delle competenze dovute per la fase della mediazione cui la società convenuta, pur rimarcandone la necessità, non ha inteso aderire senza adeguata giustificazione

P.Q.M.




il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:

-dichiara illegittima la variazione " in malus" apportata da HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t, alla polizza assicurativa n. 0085406046 stipulata con ..... ed ordina alla convenuta di ripristinare in favore della propria assicurata la classe di merito vigente in precedenza ( 1G-1);

-accoglie la domanda attorea e condanna l'impresa assicurativa HDI al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 100,00 oltre interessi dal 09-02-2017;

- condanna infine la società HDI Assicurazioni S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio che liquida- in complessivi € 700,00 di cui € 100,00 per esborsi , € 600,00 per competenze(ivi comprese quelle relative alla mediazione) oltre il rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Alessandro D'Agostino che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

Barra, li 18.01.2019



avv.